

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3329

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BRAMBILLA, FORMENTI, ORESTE ROSSI, BERTOTTI,
AIMONE PRINA, LEONI ORSENIGO, PROVERA, MAGI-
STRONI, ALDA GRASSI, LATRONICO, COMINO, BORGHE-
ZIO, POLLI, ONGARO, TERZI, MAZZETTO, FRONTINI,
MAURIZIO BALOCCHI, MAGNABOSCO**

Nuove norme in materia di smaltimento dei rifiuti

Presentata il 10 novembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Molti si chiederanno i motivi per i quali il Gruppo della Lega Nord presenti ora una proposta di legge sul tema dei rifiuti.

È facile intuire l'altra domanda: non sono sufficienti le proposte di legge già presentate alla Camera?

Non vi sono già numerosi elementi in base ai quali sia possibile predisporre la futura normativa sui rifiuti?

Ancora: perché proprio ora, visto che il Ministro dell'ambiente ha dichiarato durante l'audizione presso la Commissione ambiente di mercoledì 27 ottobre ultimo scorso di voler collaborare con la Camera per la definizione di norme di legge sulla disciplina dei rifiuti?

Proprio ora che lo stesso Ministro ha presentato un decreto-legge sui residui destinati al riutilizzo?

Ebbene, gli estensori di questa proposta di legge ritengono che proprio ora sia il momento giusto per affrontare la priorità del problema dei rifiuti con ottica diversa e con misure fattibili.

Tutte le proposte di legge finora presentate hanno inteso trattare tale problematica con l'intento di regolamentare a trecentosessanta gradi la complessa e delicata questione dei rifiuti. Intento ovviamente lodevole ed esigenza necessaria, però si deve far presente che questo obiettivo di largo respiro ha paralizzato, di fatto, l'attività della Commissione ambiente sul tema dei rifiuti.

Non si vuole minimamente disconoscere la validità della tesi di pervenire alla redazione di un testo unico che affronti finalmente in modo coordinato ed organico l'intera questione. Né si vogliono

mettere in dubbio le dichiarazioni del Ministro Spini nella citata audizione di mercoledì 27 ottobre: anzi si ritiene che i contenuti della documentazione consegnata rappresentino in modo chiaro ed inequivocabile l'esigenza di ricercare con urgenza soluzioni alla problematica dei rifiuti.

Scorrendo le prime pagine della documentazione presentata dal Ministro, vi sono affermazioni del tipo: « Ci troviamo in una situazione di difficoltà ad avere un costante e preciso quadro di conoscenze relativo alla produzione di rifiuti di qualsiasi origine. »; « Le regioni hanno sviluppato i piani di smaltimento dei rifiuti con molto ritardo ed il Ministero non ha finora utilizzato il potere sostitutivo. »; « Nessun impianto di iniziativa pubblica è stato avviato in attuazione del programma di emergenza previsto dal decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 475 del 1988 e dal successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 1990. »; « La diffusione della raccolta differenziata è ancora modesta. »; « Si è preferito il sistema delle discariche rispetto all'uso di impianti con tecnologie complesse, quali inceneritori, impianti di compostaggio, eccetera. »; « È stimabile una capacità autorizzata per tipologie di rifiuto speciale e tossico-nocivo pari circa al 75 per cento della produzione, con la gran parte della capacità di smaltimento ascrivibile ad impianti siti all'interno di stabilimenti industriali facenti parte di grossi complessi ed una esportazione verso i Paesi OCSE pari a circa l'1 per cento della produzione. »; « Nel campo dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani si continua a registrare una persistente situazione di precarietà che favorisce ed incrementa l'esportazione fuori regione dei rifiuti prodotti. »; « Maggiori problemi sussistono per piccole e medie aziende. »; « L'esperienza di questi anni ha insegnato che il problema della realizzazione degli impianti non è finanziario, ma piuttosto di individuazione dei siti e di procedure autorizzative lunghe e farraginose. »; « Esiste ed è grave il problema delle bonifiche. ».

Ciò fornisce un quadro desolante della politica governativa riguardante la gestione dei rifiuti.

All'inerzia a livello nazionale, il Ministero dell'ambiente ha risposto con l'attivismo a livello comunitario. È il caso di ricordare che le due direttive Cee sui rifiuti, la 91/156 e la 91/689, sono state messe a punto ed approvate durante il semestre italiano del Consiglio Cee dei Ministri dell'ambiente.

Oggi lo stesso Ministero dell'ambiente con le schede di confronto della normativa italiana con quella comunitaria dimostra quanto sia « vecchia » e « rigida » la legislazione italiana.

Però, va detto che il Ministero dell'ambiente è stato in questi due anni latitante ed assente. Le proposte di legge di riordino della materia sono tutte di iniziativa parlamentare, come la presente proposta della Lega Nord.

Quale la « novità » e la « utilità » di questa proposta della Lega Nord ?

Sicuramente il pragmatismo del suo contenuto, i precisi e chiari obiettivi, l'indicazione di ciò che è possibile fare in questi pochi mesi di attività parlamentare che ci separano dalle elezioni.

La Lega Nord è pertanto decisa ad affrontare pochi ma importanti problemi, alla luce anche delle giuste esigenze espresse nel corso degli incontri avuti con le organizzazioni e le associazioni di categoria dei vari settori produttivi.

Un insieme di migliaia di aziende hanno denunciato il pesante « fardello » burocratico, l'asfissiante maglia di oneri ed adempimenti amministrativi che stanno bloccando, sempre più, l'attività di queste aziende.

Lo spunto ad intervenire è derivato anche dalla riforma del modo di essere e di agire della pubblica amministrazione che il Governo ha affrontato con il disegno di legge atto Senato n. 1508 collegato alla finanziaria 1994, citato espressamente nella documentazione presentata dal Ministro Spini.

Si legge infatti a pagina 17: « L'articolo 16 del disegno di legge atto Senato 1508 - Interventi correttivi in materia di

finanza pubblica — modifica la legge sul procedimento amministrativo (la n. 241 del 1990) prevedendo l'utilizzo della Conferenza dei servizi e semplifica il procedimento autorizzativo sostituendo in certi casi l'autorizzazione con l'autonotifica ».

La proposta di legge che si sottopone all'attenzione degli onorevoli colleghi è dunque strutturata non su grandi disegni o ambizioni, poiché non c'è il tempo necessario, ma su poche questioni che servono a disboscare la intricata selva degli adempimenti ed a tracciare la strada futura sulla quale avviare la macchina di revisione e di riordino della normativa partendo dai nuovi precetti comunitari.

La proposta di legge infatti contiene modificazioni ed integrazioni alla legislazione vigente, cercando in primo luogo di abbattere la rigidità della programmazione di stampo quasi sovietico che ha caratterizzato finora gli interventi in materia di individuazione dei siti e di realizzazione degli impianti di smaltimento.

Tutto deve essere previsto dai piani, tutto deve rientrare nei piani: programmazione che è fallita, come sono caduti i fautori di tale ideologia.

Oggi soffia il vento delle privatizzazioni, della ristrutturazione dell'economia basata sul socialismo reale, del liberismo e del federalismo. Principi che possono e debbono trovare applicazione anche nel settore ambientale.

La Lega Nord infatti sta sviluppando questi nuovi principi e ne intende dare una prima attuazione con la presente proposta di legge.

La vigente legislazione sui rifiuti è farcita da programmi pubblici, da « private », da monopoli e privilegi a favore delle aziende municipalizzate.

Nel concreto, la Lega Nord è per il mercato, per la libertà di impresa: la produzione di beni e servizi deve avvenire secondo le logiche d'impresa ed il ricorso alla mano pubblica si giustifica solo ed unicamente quando il mercato, ancorché opportunamente stimolato, non reagisce o reagisce in maniera insufficiente.

È giunto il momento di passare da « gestioni di tipo burocratico » a « gestioni di tipo imprenditoriale »: tutto ciò presuppone

snellimento di procedure, efficienza della pubblica amministrazione, riduzione della presenza del centralismo ministeriale, rilancio delle regioni che devono diventare il vero fulcro attorno al quale deve ruotare la politica ambientale.

Esigenza questa riconosciuta anche dalle proposte di legge che ha avanzato la Commissione bicamerale per le riforme istituzionali.

Ritornando al merito della proposta di legge volutamente essa non affronta la problematica della disciplina degli imballaggi e del recupero; problemi questi che saranno seguiti attivamente durante la discussione che si svilupperà alla Commissione ambiente attorno al preannunciato decreto-legge del Ministro Spini ed alle altre proposte di legge.

Il contributo al dibattito può sembrare modesto ma, come già detto, volutamente gli estensori si sono poste poche ma importanti questioni, come quelle relative alla:

- programmazione pubblica delle aree e degli interventi;
- semplificazione delle procedure;
- riduzione del monopolio delle aziende municipalizzate;
- introduzione — in armonia con i principi comunitari introdotti, tra l'altro, dalla direttiva sugli imballaggi in corso di approvazione da parte del Consiglio dei ministri dell'ambiente della Comunità europea;
- della responsabilità « congiunta » del produttore, dell'importatore e del commerciante per quanto riguarda il costo della raccolta, del trasporto, del recupero e dello smaltimento dei rifiuti originati dall'uso di alcuni beni di consumo, quali ad esempio: frigoriferi, imballaggi, eccetera.

Poche questioni che, se risolte, aiuteranno molto le aziende e daranno un contributo notevole alla futura disciplina più organica che la Lega Nord auspica e che si impegna ad attuare nella prossima legislatura, forte del consenso che gli elettori non mancheranno di dare.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Competenze regionali).

1. Oltre alle competenze riservate dalla vigente legislazione in materia ambientale, sono attribuite alle regioni ulteriori competenze in materia di valutazione della compatibilità ambientale, di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché l'esame delle notifiche e del relativo rapporto di sicurezza, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, ai fini di assicurare la rapida realizzazione delle opere e degli impianti di smaltimento dei rifiuti, anche tossici e nocivi.

2. In attesa della istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, la regione può avvalersi, per l'esercizio delle competenze di cui al comma 1, dell'opera di funzionari e di esperti del Ministero dell'ambiente e del comitato regionale previsto dalla vigente legislazione sulla prevenzione degli incendi.

ART. 2.

(Conferenza dei servizi).

1. Per l'acquisizione delle intese, concertate, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche centrali e periferiche prescritte dalla vigente legislazione in materia di costruzione di impianti di smaltimento dei rifiuti, anche tossici e nocivi, il Presidente della regione o della provincia autonoma interessata può procedere, su conforme delibera della relativa giunta, alla nomina di un commissario *ad acta* il quale convoca l'apposita conferenza dei servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Ai fini di cui al presente articolo si considera acquisito l'assenso dell'ammini-

strazione pubblica, la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza di cui all'articolo 2 o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi di competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi al presidente della conferenza dei servizi il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla data di riunione della conferenza stessa, ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano un contenuto sostanzialmente diverso da quello originariamente previsto.

3. Le determinazioni stabilite dalla conferenza dei servizi sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla-osta, le autorizzazioni e gli assensi formulati dalle singole amministrazioni centrali e periferiche e comportano, ove occorra, la variazione anche integrativa degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali, senza necessità di ulteriori adempimenti. Tali determinazioni comportano, altresì, le dichiarazioni di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori.

4. Qualora, ai fini dell'istruttoria della richiesta di autorizzazione per la costruzione di impianti di smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 3, debba essere obbligatoriamente sentita una commissione oppure un organo consultivo, questi debbono emettere il proprio parere non oltre quindici giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, è facoltà del presidente della conferenza dei servizi di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso.

5. Il comma 4 dell'articolo 14 ed i commi 3 e 4 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono abrogati.

ART. 3.

(Richiesta di autorizzazione).

1. I soggetti che intendono realizzare impianti di smaltimento dei rifiuti presentano alla regione o alla provincia territorialmente competenti la richiesta della

relativa autorizzazione, allegando alla domanda una copia del progetto dell'impianto, la documentazione tecnica prevista dalla legislazione vigente in campo ambientale e dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, ed uno studio di compatibilità ambientale del sito dove ubicare l'impianto.

ART. 4.

(Ubicazione degli impianti).

1. Gli impianti di smaltimento dei rifiuti possono essere ubicati anche in siti non compresi nei piani regionali di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, purché sia certificata la compatibilità ambientale e territoriale del sito prescelto.

2. Gli impianti di smaltimento dei rifiuti possono essere ubicati e realizzati anche in deroga al programma d'emergenza redatto dalle regioni ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475.

ART. 5.

(Denuncia di inizio di attività).

1. Gli atti di consenso relativi all'esercizio di impianti di smaltimento dei rifiuti, previsti dalla legislazione vigente in campo ambientale, sanitario e di sicurezza, sono sostituiti da una denuncia di inizio di attività, presentata dal titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge.

2. L'amministrazione competente di cui al comma 1, entro e non oltre trenta giorni dalla denuncia, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare

alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissato dall'amministrazione stessa.

ART. 6.

(Esonero da adempimenti amministrativi).

1. Ai fini di cui alla presente legge le piccole imprese sono esentate dalla:

a) richiesta di autorizzazione allo stoccaggio provvisorio e relativa iscrizione all'Albo nazionale degli smaltitori, qualora *accumolino temporaneamente all'interno* delle aree nelle quali svolgono le loro attività modeste quantità di rifiuti tossici e nocivi. I rifiuti accumulati devono essere asportati ogni tre mesi e conferiti a soggetti autorizzati al trattamento oppure allo smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'articolo 3;

b) tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti e di ogni altro residuo previsti dalla vigente legislazione ambientale. Le imprese esentate riportano le indicazioni relative alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti ed accumulati nei registri IVA di acquisto e di vendita, ovvero nella scrittura ausiliare di magazzino di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ovvero in altri registri la cui tenuta sia obbligatoria per legge, purché vidimati;

c) compilazione delle schede relative al catasto sui rifiuti allegate al decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1990. Le imprese esentate provvedono a comunicare alle regioni o alla provincia territorialmente competenti, entro il mese di febbraio di ogni anno, una sintesi delle registrazioni inerenti la descrizione qualitativa e quantitativa dei rifiuti prodotti ed avviati al trattamento oppure allo smaltimento.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite con decreto adottato dal

Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riferimento alla definizione di piccola impresa ed alla determinazione della modesta quantità di rifiuti tossici e nocivi da accumulare temporaneamente.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 è punita rispettivamente con la sanzione amministrativa di lire 10 milioni, 5 milioni e 3 milioni.

4. Sono esentate dagli adempimenti amministrativi di cui al comma 1 le piccole imprese che conferiscono l'attività di smaltimento dei rifiuti prodotti al servizio pubblico od in concessione.

ART. 7.

(Obbligo di smaltimento).

1. La raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani provenienti dalle attività domestiche competono ai comuni territorialmente competenti, i quali provvedono alla gestione dei rifiuti nelle forme previste dall'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrato dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

2. L'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui al numero 17, primo comma, dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica soltanto alle prestazioni di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani esercitate direttamente dai comuni. Alle attività, inerenti le citate prestazioni, gestite dagli altri soggetti previsti dall'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si applica l'aliquota IVA ridotta del 9 per cento, in armonia con le relative disposizioni comunitarie.

3. Il costo della raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti non rientranti nella categoria dei rifiuti solidi

urbani di cui ai commi 1 e 2, deve essere sostenuto dal produttore dei medesimi rifiuti.

4. Il produttore dei rifiuti di cui al comma 3, può esercitare in proprio oppure conferire a soggetti pubblici o privati, autorizzati ai sensi della vigente legislazione, le attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti stessi.

5. Il produttore dei rifiuti non rientranti nella categoria dei rifiuti solidi urbani di cui ai commi 1 e 2, può utilizzare, qualora istituiti dai comuni territorialmente competenti, i servizi pubblici integrativi di raccolta, trasporto e smaltimento dei citati rifiuti, stipulando apposita convenzione.

6. Il costo del servizio oggetto della convenzione di cui al comma 5 è determinato in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti ed all'organizzazione necessaria per lo svolgimento del servizio stesso.

7. Il numero 2 della lettera c) del comma 4 dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, è abrogato.

8. I costi relativi alla raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti originati dall'uso dei beni di consumo, individuati entro sessanta giorni con decreto adottato dal *Ministro dell'ambiente*, di concerto con il *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*, sono sostenuti congiuntamente dal produttore, dall'importatore e dal commerciante del bene di consumo, secondo modalità e criteri stabiliti con il medesimo decreto dal *Ministro dell'ambiente*.

9. I soggetti di cui al comma 8 per l'esercizio delle attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti originati dall'uso dei beni di consumo provvedono in proprio ovvero si avvalgono del servizio pubblico o di terzi autorizzati allo svolgimento di tali attività.